

# Lavoro e salute, diritti indivisibili

Giacomo Fiscarelli

## ABSTRACT

*Le vicende legate allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto contribuiscono a delineare come radicalmente incompatibili le tutele del diritto al lavoro e del diritto alla salute, immiserendo la centralità che esse rivestono nell'assetto costituzionale italiano. La consapevolezza della gravità della situazione impone, tuttavia, l'esigenza di elaborare un nuovo senso di responsabilità, alla luce del quale affrontare la necessità di tutelare integralmente i diritti umani.*

The events concerning Ilva plant in Taranto contribute to the incompatibility of the right to work and the right to health, decreasing their central position in Italian constitution. A new sense of responsibility must rise from the seriousness of the situation, to protect both rights integrally.

## 1. RIFLESSIONI INTRODUTTIVE SUL BILANCIAMENTO AMMINISTRATIVO TRA DIRITTI UMANI FONDAMENTALI

Ormai percepita come irrisolvibile, la vicenda riguardante l'emergenza sanitaria che sta vivendo la città di Taranto, ed in particolar modo i quartieri adiacenti allo stabilimento Ilva, costituisce un significativo banco di prova per le istituzioni giuridiche e per il ruolo effettivo del diritto, sia per l'eterogeneità dei fattori che hanno contribuito a creare una tale problematicità, sia per la evidente contrazione della tutela dei diritti umani.

Se, infatti, i profili critici, che hanno contraddistinto la gestione dell'attività di pro-

## PAROLE CHIAVE

DIRITTO AL LAVORO; DIRITTO ALLA SALUTE;  
AMBIENTE; ILVA; "BUEN VIVIR";  
NUOVE GENERAZIONI.

## KEYWORDS

RIGHT TO WORK; RIGHT TO HEALTH;  
ENVIRONMENT; ILVA; "BUEN VIVIR";  
FUTURE GENERATIONS.

duzione, attraversano in modo trasversale i confini che idealmente delimitano le sfere del diritto<sup>1</sup>, ciò che appare più drammatica è la pretesa incompatibilità tra le tutele del diritto al lavoro e del diritto alla salute.

<sup>1</sup> Nelle controversie legate alla vicenda dell'acciaiera di Taranto concorrono istituti di stampo sovranazionale, come lo sviluppo sostenibile; o europeo, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili o il divieto di aiuti di Stato; di matrice amministrativa, per quanto riguarda il bilanciamento tra interessi a protezione necessaria o le attività di controllo e vigilanza delle amministrazioni pubbliche; di natura costituzionale, si pensi ad esempio al conflitto tra poteri dello stato e la mediazione nella tutela di diritti fondamentali; o di rilevanza penale, poiché i processi in corso vertono anche su gravi imputazioni come quella di "disastro ambientale".

Delineare specifiche aree del territorio dello stato<sup>2</sup>, nelle quali alla comunità non sia possibile godere contemporaneamente di una buona soglia occupazionale e di dignitose prospettive di salute, rischia di compromettere il principio di democraticità, al quale si deve ispirare anche l'amministrazione nel suo complesso, affinché l'azione amministrativa concorra materialmente alla rimozione degli ostacoli alla piena uguaglianza dei cittadini<sup>3</sup>.

La reciproca coesistenza delle tutele in esame, infatti, può ottenersi solo attraverso un regime di confronto tra i valori e i principi costituzionali, senza del quale il pluralismo di essi, su cui si fonda il contesto democratico dell'Europa del secondo dopoguerra, rimarrebbe una mera enunciazione programmatica<sup>4</sup>.

Il compito delle istituzioni statali, non può, dunque esaurirsi nella scelta alternativa tra le due tutele, ma deve necessariamente estendersi a quello di garantire il contemporaneo ed integrale rispetto dei diritti fondamentali.

Continuando, invece, a sostenere le ragioni della radicale, ma inaccettabile, incompatibilità tra il diritto al lavoro e diritto alla salute, si corre il rischio di svilire il significato esistenziale, sociale ed evolutivo che permette al concetto di lavoro di rivestire nell'assetto costituzionale italiano il ruolo di vero e proprio valore su cui si fonda la comunità della Repubblica; allo stesso tempo, concorre il rischio di comprimere l'ineludibilità del rispetto del patrimonio ambientale, senza uno stato salubre del quale, è pressoché compromessa anche la fruizione dei diritti alla vita e alla libertà.

Sostenere che il mercato possa spontaneamente provvedere a garantire anche la bonifica dei siti contaminati, oltre a rappresentare astrazione più vicina al dogma che al metodo empirico, rischia di far dimenticare alle amministrazioni pubbliche che la tutela dei diritti fondamentali comporta loro anche obblighi

<sup>2</sup> Taranto rientra nei "SIN", siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, assieme ad altri 40 siti contaminati sul territorio italiano [www.isprambiente.gov.it/temi/suolo-e-territorio/siti-contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin](http://www.isprambiente.gov.it/temi/suolo-e-territorio/siti-contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin); Sito consultato il 17/10/2018

<sup>3</sup> E. Casetta, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2009.

<sup>4</sup> G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992.

operativi di prestazione, quando eventi calamitosi o particolari situazioni di indigenza ne minacciano l'effettiva protezione<sup>5</sup>.

## 2. IL "CASO ILVA", PROFILI CRITICI

Com'è noto, la delicatezza della situazione tarantina è emersa definitivamente quando la magistratura ha disposto il sequestro di alcune aree, impianti e materiali dello stabilimento, denunciando la grave situazione di emergenza ambientale e sanitaria<sup>6</sup>; in seguito il governo ha autorizzato l'Ilva, riconosciuta stabilimento di "interesse strategico nazionale"<sup>7</sup>, alla prosecuzione dell'attività produttiva, attraverso un decreto legge convertito in legge il 24 dicembre 2012, n.231.

Nel gennaio 2013 i magistrati del Tribunale di Taranto hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, per presunta violazione degli art. 32 e 41, c.2, e per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato. Con la sentenza n. 85 del 2013, la Consulta ha sostenuto che "tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri" perché, in caso contrario, "si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona"<sup>8</sup>.

Senza addentrarsi oltre nella ricostruzione giudiziaria e politica della vicenda<sup>9</sup>, e senza

<sup>5</sup> G. Rossi, *Principi di diritto amministrativo*, 2010.

<sup>6</sup> G. Assennato, *Il caso "Taranto" e il rapporto ambiente-salute nelle autorizzazioni ambientali*, in "Questione Giustizia", n.2, 2014

<sup>7</sup> Per l'ambiguità di tale definizione si veda G. Arconzo, *Note critiche sul "decreto legge ad Ilvam", tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati*, in "Diritto penale contemporaneo", n. 1/2013.

<sup>8</sup> D. Pamelin, *Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i casi ILVA e TEXACO-CHEVRON*, in "Costituzionalismo", n.2/2017.

<sup>9</sup> L'attuale situazione del "caso Ilva" ha profonde radici storiche legate all'industrializzazione di matrice

aver pretesa di definire le responsabilità penali delle parti coinvolte o sindacare l'operato della Consulta<sup>10</sup>, è, tuttavia, possibile evidenziare alcuni profili di strutturale criticità.

### 2.1 L'IDENTIFICAZIONE TRA FABBRICA E CITTÀ

Il polo siderurgico rappresenta il vero centro nevralgico dell'economia della città di Taranto, senza la presenza del quale appare, ormai, impossibile proiettare piani di sviluppo economico, e di conseguenza sociale, e garantire prospettive di benessere agli abitanti; tuttavia, la fortissima identificazione tra la città e lo stabilimento contribuisce anche a delineare una sorta di inevitabile sottomissione dei diritti alla salute e alla tutela dell'ambiente nei confronti delle logiche della produzione industriale e della massima occupazione possibile.

Una condizione per cui alla comunità territoriale sia chiesto di scegliere tra l'acciaio e la vita, può rappresentare gli albori di un nuovo stato di natura, in cui le esigenze di autoconservazione e di reciproche libertà siano, non già minacciate costantemente, ma definitivamente qualificate come secondarie.

### 2.2 L'ASSUEFAZIONE AD UNA CONDIZIONE STRAORDINARIA

Se all'identificazione tra polo siderurgico e cittadinanza si aggiunge l'unicità del modello

---

pubblica del meridione e risente della mancata previsione, nel piano industriale che negli'80 portò ad un notevole incremento della capacità produttiva dello stabilimento, di adeguate contromisure per tutelare la protezione dell'ambiente. Inoltre, la controversa gara del 2016 per l'assegnazione dell'azienda commissariata e il più recente accordo tra governo, impresa e sindacati contribuiscono a caratterizzare come emergenziale e provvisorio l'approccio governativo, in luogo di un forse più doveroso approccio strutturale che individui politiche economiche sostenibili dall'ambiente anche in un futuro meno prossimo.

10 Le conclusioni della Corte nella sentenza 85/2013 sembrano delineare un quadro in cui l'interesse strategico della produzione possa ergersi a "tiranno" rispetto alle istanze della tutela della salute e dell'ambiente.

di sviluppo proposto, il quale trae la propria economicità dall'esternalizzare i costi sanitari e ambientali, i margini per sottrarsi all'idea che la situazione in esame sia "normale" o "legale" diventano sempre più esigui; l'impostazione dominante per cui la produzione industriale debba necessariamente rappresentare un pericolo per la salute non tiene conto degli indirizzi dell'Unione Europea<sup>11</sup> e l'inerzia nell'implementare misure urbanistiche, che possano contribuire a migliorare la salubrità dell'ambiente, stride decisamente con il dettato costituzionale.

Se inteso come ordinario, infatti, l'attuale assetto di bilanciamenti priverebbe definitivamente la salute della sua essenza di "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività"<sup>12</sup> e annullerebbe i limiti posti all'iniziativa economica privata, la quale è sì libera, ma "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"<sup>13</sup>.

### 2.3 IL METODO GIURIDICO

Un ulteriore profilo di criticità si accompagna al metodo che sta caratterizzando questa fase storica della tutela dei diritti fondamentali: le, seppur drammatiche, contingenze non sembrano poter giustificare un ribilanciamento dei principi e dei diritti della struttura costituzionale che non sia esplicita espressione della comunità democratica e delle sue istituzioni; provvedimenti governativi, decisioni giurisdizionali, accordi tra sindacati e datore di lavoro o referendum aziendali non costituiscono ragione giuridica sufficientemente valida per ridisegnare la scala dei valori costituzionali.

La situazione che riguarda l'Ilva e la città di Taranto può e deve essere affrontata all'insegna del confronto attento tra istituzioni scientifiche e politiche per giungere ad una necessaria

---

11 Si pensi ad esempio all'enunciato "sviluppo sostenibile" ex art. 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al "principio di precauzione" o al principio "chi inquina paga" ex art. 191 TFUE

12 Art. 32 Costituzione della Repubblica Italiana

13 Art. 41, 2° comma, Cost.

risoluzione, affinché sia ripristinato l'assetto di valori, che nella Costituzione trova manifestazione delle intenzioni della comunità; tuttavia, proprio per la sua natura di straordinarietà, non può rappresentare terreno per istituzionalizzare le logiche dell'occupazione e della produzione industriale come preminenti su quelle della tutela della salute e dell'ambiente.

### 3. IL DIRITTO AL LAVORO

Nelle sue varie accezioni, la tutela del lavoro riveste un'importanza fondamentale affinché si possa realizzare il pieno sviluppo della persona umana, poiché è attraverso il lavoro che i principi di uguaglianza, libertà e dignità acquisiscono effettività. La componente materiale del lavoro, infatti, costituisce presupposto necessario per predisporre le risorse necessarie al fine di realizzare la persona anche nelle sue istanze morali e spirituali.

Lo stretto rapporto che il lavoro intesse con il concetto di proprietà, ha permesso all'uomo di misurare la sua stessa libertà attraverso i frutti della propria fatica, poiché "qualsiasi cosa alla quale l'uomo abbia mescolato il suo lavoro, e alla quale abbia aggiunto qualcosa di proprio, per ciò stesso diviene sua proprietà"<sup>14</sup>.

Al concetto di lavoro, inoltre, si lega indissolubilmente una componente morale individuale, in quanto "proprio nel lavoro, [...] la coscienza diviene senso proprio"<sup>15</sup>, e concorre a realizzare il progresso, anche spirituale, della società<sup>16</sup>. Una realizzazione, quindi, che si articola sia nel lavoro, sia oltre il lavoro, perché nonostante esso abbia un'incidenza costante, quasi totalizzante nella mediazione delle relazioni umane, resta pur sempre al servizio dell'uomo, in quanto è l'uomo stesso la più alta essenza per l'uomo<sup>17</sup>.

14 J. Locke, *Secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, Milano, 1998.

15 G. W. F. Hegel, *Fenomenologia dello spirito*, Firenze, 1973.

16 Art. 4, 2° comma, Cost

17 K. Marx, *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, Roma, 1983.

#### 3.1 LA NECESSARIA COESISTENZA TRA COMPONENTE MATERIALE E COMPONENTE MORALE

Osservato, dunque, anche nella sua dimensione etico-antropologica, il concetto di lavoro non può essere separato da altri bisogni dell'uomo, attraverso la soddisfazione dei quali, egli può raggiungere un dignitoso e libero sviluppo che integri e superi quello meramente materiale.

La componente materiale e quella etico-antropologica devono, quindi, necessariamente coesistere e compenetrarsi a vicenda, affinché il lavoro possa svolgere congiuntamente le funzioni di liberazione dal bisogno e di realizzazione della personalità. Il diritto al lavoro, infatti, non si può intendere come pienamente tutelato, né quando la retribuzione non garantisca un'esistenza libera e dignitosa<sup>18</sup>, né quando il livello di sicurezza sul luogo di lavoro non sia abbastanza alto, né quando il lavoratore sia svuotato della dimensione di uomo portatore di valori e diventi un semplice strumento di un ingranaggio produttivo o una percentuale statistica nell'indagine sulle assunzioni.

Il contesto contemporaneo di flessibilità e di arretramento dalle conquiste del secolo scorso minaccia di rievocare le condizioni di alienazione, cui erano sottoposti i proletari di fine ottocento, poiché il lavoratore non tutelato, rischia di diventare "oggetto passivo delle possibili combinazioni di circostanze, che può ringraziare la fortuna se per qualche tempo riesce a salvare almeno la vita. E, come è naturale, il suo carattere ed il suo modo di vivere si adattano a loro volta a tali circostanze"<sup>19</sup>. Sfortunatamente, quest'ultimo aspetto sembra già pienamente manifesto nella vicenda in esame, dove per difendere l'occupazione, ci si abitua a convivere con malattie di vario genere, a vedere i propri figli nascere già malati o a non poter godere più serenamente dei frutti della propria terra.

Per quanto clamorosamente fallita nella sua teoria economica, la critica *marxiana* all'insufficienza formale dei diritti dell'uomo proclamati

18 Art. 36 Cost.

19 F. Engels, *Situazione della classe operaia in Inghilterra*, Roma, 1955.

dalla rivoluzione francese resta insuperata<sup>20</sup> e non sembra risentire dell'incedere del tempo, quando la dimensione dell'essere persona si esaurisce nell'essere lavoratore. La tutela del diritto al lavoro, dunque, deve ancora tendere, e forse più di prima, ad evitare che il lavoro si trasformi in merce, sia perché non può esserci libertà quando le leggi permettono, che in alcuni eventi l'uomo cessa di essere persona e diventi cosa<sup>21</sup>, sia perché non può esserci pieno sviluppo della persona umana quando l'uomo è trattato solo come mezzo e non anche come fine<sup>22</sup>.

Il lavoro, evidentemente, non può esaurirsi in uno schermo del diritto di produzione, soprattutto se questo è esercitato antepoendo del tutto le logiche del profitto a quelle della tutela ambientale, della salute dei lavoratori e dei cittadini che vivono in prossimità delle strutture che rilasciano materiali inquinanti; allo stesso tempo elevate soglie occupazionali non soddisfano la tutela dei diritti umani se non sono sinonimo anche del rispetto della dignità della persona umana.

L'equiparare la tutela della salute a qualcosa che ostacoli permanentemente lo sviluppo economico delle industrie e, quindi, dell'intera società, è da ritenersi, dunque, non solo anacronistico<sup>23</sup>, ma anche fuorviante, poiché nel rivendicare i diritti alla produzione, facendosi scudo dell'importanza che il lavoro riveste tra i valori costituzionali, non si possono anche rivendicare diritti ad un'industrializzazione selvaggia, che non rispetti i limiti di emissioni, che non sia oggetto di controllo e vigilanza o che non utilizzi le migliori tecnologie.

Le istanze della tutela della salute e dell'ambiente, infatti, non sono sollecitate dal desiderio di arrestare la produzione industriale, ma dalla necessità di promuovere nuovi modelli di sviluppo che abbiano rispetto della natura e della dimensione che essa detiene sulla salute degli esseri umani.

20 C. Cardia, *Genesi dei diritti umani*, Torino, 2005.

21 C. Beccaria, *Dei diritti e delle pene*, Milano, 2005

22 I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Milano, 2003.

23 Si guardi alle politiche innovative che hanno permesso di superare le emergenze ambientali, per esempio, a Bilbao, Pittsburgh o nel bacino della Ruhr.

#### 4. I DIRITTI ALLA SALUTE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari, costituisce fondamento per il diritto del sovrano di punire i delitti<sup>24</sup>, ed è volta allo scopo di garantire la tutela della vita di ciascuno, messa in pericolo dalla situazione di incertezza e di guerra potenziale tra tutti propria dello stato di natura<sup>25</sup>, in cui ogni essere umano detiene il potere di fare tutto ciò che egli ritiene utile per la preservazione di se stesso e degli altri<sup>26</sup>.

La preservazione della propria integrità, dunque, costituisce presupposto ineludibile del nucleo essenziale dei diritti fondamentali; è, infatti, strettissimo il legame che unisce la tutela della salute collettiva e quella del diritto alla vita, poiché entrambe condividono la caratteristica di essere alla base di tutti gli altri diritti fondamentali.

L'elevata casistica di malattie riscontrate nei bambini nel primo anno di vita nei quartieri adiacenti i siti contaminati<sup>27</sup>, fa riflettere come in alcuni casi le due tutele si trovino necessariamente a coincidere, e come sia da ridiscutere un modello sociale, che non riesca a garantire in maniera efficace la preservazione degli individui fin dalla loro nascita, relegando quei nascituri a prospettive di esistenza, che difficilmente incontrano lo spirito della Costituzione italiana e la dignità che essa vuole tutelare sopra ogni altra cosa, insieme alla vita dei cittadini.

Se, inoltre, il concetto di salute viene analizzato alla luce della definizione dell'OMS<sup>28</sup>, appare ancora una volta evidente come non lo si possa tutelare senza tutelare contemporaneamente anche i diritti sociali e le propensioni

24 C. Beccaria, *Dei diritti e delle pene*, cit.

25 M.A. Cattaneo. *Giusnaturalismo e dignità umana*, Napoli, 2006.

26 *Ibidem*

27 Secondo lo studio Sentieri, per quanto riguarda il primo anno di vita, vi è un eccesso compreso tra l'8 e il 16% rispetto alla media regionale, per le malattie respiratorie acute ed asma.

28 L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il diritto alla salute nella sua Carta fondativa del 1948 come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia".

morali degli individui; nella sua prospettiva di rappresentare uno stato di pieno benessere fisico, psichico e sociale, dunque, il diritto alla salute compenetra interamente la vita in quanto tale e da questa coincidenza mutua il suo carattere di diritto fondamentale<sup>29</sup>.

Per quanto utopistica e criticabile, la definizione richiamata apre alla possibilità di notare il ruolo pervasivo ed insostituibile della salute, e l'evoluzione di tale concetto, rende possibile considerare l'individuo nelle sue tre dimensioni: biologica, mentale e sociale; è altresì importante ricollegare ad esso anche aspetti ambientali, come clima, grado di inquinamento, condizioni di salubrità, etc., consolidando l'inquadramento del concetto in esame come una risorsa della vita quotidiana, e non come l'obiettivo del vivere.

Rassegnarsi all'aumento dell'incidenza dei tumori pediatrici nei paesi industrializzati sembra il fallimento di una società, che voglia tutelare come bene primario quello alla vita. Si incorre, inoltre, nel rischio di dilapidare le maggiori conquiste compiute dal pensiero moderno sul tema della convivenza sociale, delle quali i primi quattro capitoli della Costituzione sembrano costituire riepilogo, e "di non comprenderne né la lettera né lo spirito, se non mettendola a raffronto con lo sviluppo storico degli ultimi secoli"<sup>30</sup>.

#### 4.1 IL COSMOCENTRISMO DELL'AMERICA LATINA

La salute, quindi, costituisce condizione ineliminabile per il diritto e riguarda gli uomini ed il loro ambiente naturale; recenti sviluppi giuridici sembrano prestare molta attenzione a questo aspetto, tanto da proiettarci nella nuova era del riconoscimento della natura e del patrimonio ambientale salubre come veri

29 Quello alla salute è l'unico diritto sancito esplicitamente come fondamentale nella Costituzione. Certo non espone alla pretesa di farlo assurgere come diritto "tiranno", ma da tale riconoscimento emerge la portata che esso assume nell'assetto dei valori e dei principi costituzionali.

30 N. Bobbio, F. Pierandrei, *Introduzione alla Costituzione*, Bari, 1982.

e propri baluardi da tutelare e rispettare nella post-modernità.

La recente costituzione dell'Ecuador, ad esempio, pone tra i doveri fondamentali dello Stato, quello di "promuovere lo sviluppo sostenibile e l'equa distribuzione delle risorse e della ricchezza, per l'accesso al buon vivere"<sup>31</sup> e l'altrettanto recente testo costituzionale della Bolivia, addirittura individua tra i principi etici e giuridici della società plurale, che lo Stato assume e promuove, quelli del "vivere bene", della "vita armoniosa" e della "terra senza male"<sup>32</sup>.

Evidentemente tutelare il diritto alla vita, esige la conservazione della vita e il rispetto della salubrità del territorio sul quale si fonda ogni comunità appare come condizione necessaria affinché tale conservazione possa essere attuale ed effettiva.

Oltre alla possibilità di intravedere negli sviluppi costituzionali di Ecuador e Bolivia, l'emergere del riconoscimento della terra come vero e proprio soggetto di diritto, intesa come casa comune dell'intera comunità, fonte di ricchezza e presupposto del buon vivere, la riflessione sulla tematica dei beni comuni<sup>33</sup> pone la sfida di riflettere sulla categoria del progresso, per reinterpretarla razionalmente alla luce delle nuove necessità di tutela sorte dalle emergenze ambientali nel contesto contemporaneo.

D'altro canto, la tematica dell'armonica convivenza dell'uomo con la natura ha radici sin nell'antichità classica: per l'etica stoica, infatti, stabilire l'accordo tra la natura e l'uomo costituiva il fine stesso dell'uso della ragione<sup>34</sup> e, Platone, addirittura, colloca la buona salute nel novero di quei particolari beni, tali da essere accettati "non per il desiderio dei vantaggi che ne derivano, ma perché ci sono cari per se stessi"<sup>35</sup>. Questa particolare attenzione sembra presente anche in Hobbes, che con parole cariche di enfasi definisce la terra e il mare dello Stato "le due mammelle della nostra madre

31 Art.3, 5° comma, Costituzione politica dell'Ecuador.

32 Art.8, 1° comma, Nuova costituzione politica dello stato boliviano.

33 S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012.

34 N. Abbagnano, G. Fornero, *Protagonisti e testi della filosofia*, Milano, 2000

35 Platone, *La Repubblica*, Milano, 2008

comune”<sup>36</sup>, inducendo a ritenere che anche la terra e il mare dello Stato debbano rientrare nella protezione di quel diritto alla vita, su cui si fonda il contrattualismo del filosofo inglese.

La possibilità contemporanea dell'uomo di indirizzare gli eventi naturali costituisce, dunque, nuova frontiera di riflessione sul ruolo dello Stato nella tutela del patrimonio ambientale, dalla quale dipende direttamente la fruizione di altri diritti fondamentali. La generazione attuale, infatti, ha una capacità di incidere sulle future generazioni senza precedenti e dalla responsabilità di agire nell'interesse dell'umanità, sorge l'esigenza di delineare nuovi scenari giuridici, che, senza affrancarsi dagli istituti della proprietà o del libero mercato, sappiano ridimensionarne la portata, al fine di garantire le libertà e la dignità anche alle generazioni di esseri umani che si avvicineranno a quella contemporanea.

Il “cosmocentrismo” delle citate costituzioni di Ecuador e Bolivia sembra trovare radici nella, quanto mai attuale, riflessione etico-filosofica di Hans Jonas, il quale, nel criticare le antropocentriche etiche tradizionali, pone l'attenzione sugli effetti a lungo termine del nostro agire e si pone la domanda “se continuiamo a consumare energia e a inquinare il pianeta con gli attuali ritmi, che destino riserveremo ai nostri figli e nipoti”<sup>37</sup>?

##### 5. NUOVO IMPERATIVO ETICO, CONCLUSIONI

Da qui sorge, pertanto, la necessità di formulare un nuovo imperativo etico che si sposi coerentemente con le conquiste storiche sia sul tema del diritto alla vita, per cui bisogna agire “in modo che le conseguenze dell'azione non distruggano la possibilità futura di tale vita”<sup>38</sup>, sia sul tema della dignità umana, per cui occorre ricordare che prima di essere responsabili verso gli uomini, noi siamo assolu-

<sup>36</sup> T. Hobbes, *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, Bari, 2008

<sup>37</sup> H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1993

<sup>38</sup> *Ibidem*

tamente responsabili verso l'idea di uomo<sup>39</sup>, in assenza della quale risulta inutile o meramente retorico parlare di dignità.

Gli stati, dunque, sono chiamati a far propria questa responsabilità verso i cittadini attuali e quelli futuri, se vogliono continuare la primaria funzione di conservazione dell'individuo e della specie, dalla quale traggono l'origine del proprio potere.

Nella dialettica tra lavoro e salute, in conclusione, non si può assolutamente lasciare spazio ad istanze che li tengano divisi, o li qualificano come alternativi, poiché sarebbe razionalmente impossibile tutelare la realizzazione della personalità, senza garantire, prima o simultaneamente, adeguate prospettive di autoconservazione materiale dell'individuo. Bisogna, inoltre, prestare sempre maggiore attenzione affinché la ragione che causi la contrazione nella tutela dei diritti alla salute o all'ambiente sia quella profonda di proteggere il lavoro e le sue funzioni materiali e morali e non quella retorica di proteggerlo solo al fine di poter perpetrare l'irresponsabilità di alcuni cicli produttivi o l'inerzia statale in materia ambientale.

La nuova frontiera della battaglia per il riconoscimento dei diritti umani e la loro difesa sembra, dunque, costituita dalla necessità di individuare minimi ecologici giuridici da rispettare, o da ripristinare nel caso siano stati precedentemente travalicati, che permettano alle generazioni attuali e future di fruire in modo eguale e libero dei beni comuni e di vivere nel rispetto della naturale dignità di cui l'essere umano è portatore.

*Giacomo Fiscarelli è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio, con tesi sull'impatto delle nuove tecnologie sul patrimonio culturale. Nominato cultore della materia di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi del Sannio, collabora con la relativa cattedra. giacomofiscarelli@gmail.com*

<sup>39</sup> *Ibidem*